

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PREVENZIONE
ED IL CONTROLLO
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

in applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20/10/1995, e della Legge della Regione Liguria n. 12 del 20/03/1998

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

di Casarza Ligure N° 18 del 30 Giugno 2006

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - FINALITÀ	4
ART. 2 - FONDAMENTI NORMATIVI.....	4
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
TITOLO II	5
ORGANI DI CONTROLLO	5
ART. 4 - UFFICIO TECNICO DI CONTROLLO.....	5
ART. 5 - RUOLO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURIA.....	5
ART. 6 - RUOLO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE	5
ART. 7 - CONTROLLI E MISURE	6
TITOLO III	6
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	6
ART. 8 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	6
ART. 9 - IMMISSIONE SONORA NON CONFORME AI LIMITI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	6
TITOLO IV	7
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	7
ART. 10 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	7
ART. 11 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA	7
TITOLO V	8
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO	8
ART. 12 - NUOVE ATTIVITÀ	8
ART. 13 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	8
ART. 14 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	9
ART. 15 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	9
ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUSTICO E REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	9
TITOLO VI	10
ATTIVITÀ TEMPORANEE	10
ART. 17 - DEFINIZIONE.....	10
ART. 18 - CANTIERI EDILI	10
ART. 19 - MANIFESTAZIONI.....	11
ART. 20 - LUNA PARK, CIRCHI EQUESTRI E SIMILI	11

TITOLO VII	12
ATTIVITÀ ALL'APERTO	12
ART. 21 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI.....	12
ART. 22 - ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL'APERTO	12
ART. 23 - ATTIVITÀ ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA	12
ART. 24 – RUMORE PRODOTTO DALLE CAMPANE.....	12
TITOLO VIII	13
ISTANZE, DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE, AUTORIZZAZIONE	13
ART. 25 – ISTANZE E DOCUMENTAZIONE	13
ART. 26 – ISTANZE E DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURE SEMPLIFICATE.....	14
ART. 27 – ISTANZE E DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURE SEMPLIFICATE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI	14
ART. 28 - ATTIVITÀ TACITAMENTE AUTORIZZATE	15
ART. 29– AUTORIZZAZIONE.....	15
TITOLO IX	16
DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI.....	16
ART. 31- ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	16
ART. 32 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	17
ART. 33 - SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	17
ART. 34 - ORDINANZA DI REVOCA	17
ART. 35 - IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA	18
ART. 36 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE.....	18
TITOLO X	19
SANZIONI	19
ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	19
APPENDICI	21
APPENDICE 1 - VALORI LIMITE.....	21
APPENDICE 2 - VALORI DI QUALITÀ.....	21

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

1. La finalità del Regolamento Acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il Regolamento comunale stabilisce norme per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

Art. 2 - Fondamenti normativi

1. Il Regolamento comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Il Regolamento è adottato dal Comune di Casarza Ligure in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 447/1995 e dall'art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 12/1998;

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:
 - a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 447/1995;
 - b) controllare, secondo le modalità previste dalla Regione Liguria (art. 4, comma 1, lettera d), legge n. 447/1995, il rispetto:
 - b.1) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b.2) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto b.1);
 - b.3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - c) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

- d) l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, legge n. 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune;
 - e) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione di tali piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.
2. Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o d'impianti rumorosi.

TITOLO II

Organi di controllo

Art. 4 - Ufficio Tecnico di Controllo

1. Il Comune di Casarza Ligure affida all'Ufficio Ambiente le attività amministrative e di controllo relative all'inquinamento acustico.
2. In materia inquinamento acustico fanno parte dell'Ufficio Ambiente i tecnici comunali incaricati di tali funzioni, i VV.UU., l'A.R.P.A.L. (art. 5), eventuali consulenti esterni (art. 7, comma 2) e, di volta in volta, i tecnici comunali i cui uffici sono coinvolti da questioni riguardanti l'applicazione della normativa in campo acustico.
3. I documenti tecnici contenenti argomenti relativi all'acustica sono esaminati dall'Ufficio Ambiente.
4. L'Ufficio Ambiente verifica la puntuale esecuzione dei Piani di Risanamento e controlla che le misure di contenimento acustico adottate siano realmente efficaci.

Art. 5 - Ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria

1. L'A.R.P.A.L. è il consulente tecnico istituzionale del Comune. I rapporti tra Comune ed A.R.P.A.L. sono regolamentati da apposita convenzione.
2. Il parere dell'A.R.P.A.L. costituirà parte integrante e sostanziale dei provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare; comunque, il parere dell'A.R.P.A.L. non è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 6 - Ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Il Comune fa riferimento all'A.S.L. per quanto riguarda i pareri in campo di igiene e salute pubblica e, quindi, anche per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana.
2. Il parere dell'A.S.L. costituirà parte integrante e sostanziale dei provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare; comunque, il parere dell'A.S.L. non è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 7 - Controlli e Misure

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative ed effettua e coordina i controlli previsti dalla legge tramite l'Ufficio Ambiente.
2. L'Ufficio Ambiente può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A.L. e/o incaricando un proprio consulente di comprovata capacità tecnica (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
3. Eventuali campagne di rilevamento del rumore condotte dall'Ufficio Ambiente, o per suo conto, devono essere coordinate con l'attività della Provincia che ha competenze specifiche in materia (art. 4, comma 1, lettera a, legge regionale n. 12/1998).
4. In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere all'Ufficio Ambiente di eseguire verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento, in particolare, per quelle strutture a carattere permanente potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini agli impianti.

TITOLO III

Classificazione Acustica del Territorio

Art. 8 - Classificazione acustica del territorio

1. Il Comune di Casarza Ligure si è dotato di classificazione acustica del territorio. **Essa è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 27 settembre 2002 ed è stata approvata con Deliberazione N. 152 del 1 aprile 2003 della Giunta della Provincia di Genova.**
2. La cartografia riguardante la classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. La mappa 1:5.000 della classificazione acustica del territorio è parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle "classi" sono riportati in APPENDICE 1.
3. Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Liguria (art. 4, comma 1, lettera a, legge n. 447/1995).

Art. 9 - Immissione sonora non conforme ai limiti della classificazione acustica

Le attività produttive, commerciali, di servizio, sportive e ricreative che dovessero superare i limiti massimi di zona previsti dalla classificazione acustica del territorio dovranno presentare al Comune una motivata domanda per l'autorizzazione temporanea alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti dalla classificazione acustica stessa ed ottemperare a quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

TITOLO IV
Piani di Risanamento Acustico

Art. 10 - Piano di Risanamento Acustico Comunale

1. Il Comune di Casarza Ligure predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 447/1995). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei valori di qualità di cui alla tabella di APPENDICE 2.
2. Fanno parte del Piano Comunale di Risanamento Acustico i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della Legge N° 447/1995.
3. Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è l'Ufficio Ambiente che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

Art. 11 - Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa

1. **Tutte le imprese e/o attività, industriali, artigianali e commerciali devono** verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di cui all'APPENDICE 1, relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.
2. Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico redatto conformemente a quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale.
3. Le verifiche ed i Piani di Risanamento Acustico di cui al comma precedente devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Il Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi.
4. La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Ambiente al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

TITOLO V

Valutazione d'Impatto Acustico e di Clima Acustico

Art. 12 - Nuove attività

1. Le nuove attività, meglio descritte nel successivo art. 13, che determinano innalzamento dei livelli di rumorosità, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una **Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico**.
2. Tutti i nuovi insediamenti la cui natura comporti particolari esigenze di protezione acustica, meglio descritte nel successivo art. 14, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una **Valutazione Previsionale di Clima Acustico**.
3. In caso di subingresso qualora non vengano modificati il numero e il tipo di macchinari utilizzati, le modalità operative, le caratteristiche acustiche delle strutture, il nuovo titolare potrà presentare una dichiarazione, con assunzione di responsabilità, attestante quanto sopra con in allegato i risultati sperimentali della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Normativa.

Art. 13 - Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico

1. Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :
 - 1.1. strade tipo: autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
 - 1.2. discoteche;
 - 1.3. impianti sportivi e/o ricreativi;
 - 1.4. le attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi, ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante **Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico**.
2. La relazione di cui al comma precedente deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 della Legge N° 447/1995).
3. La Valutazione previsionale d'Impatto Acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 Maggio 1999, N° 534.
4. Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla Verifica del rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste in fase di Valutazione, oltre ai limiti della classificazione acustica comunale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Impresa è obbligata a presentare un Piano di Risanamento Acustico (art. 11 del presente Regolamento).
5. Le documentazioni di Valutazione e di Verifica devono essere trasmesse all'Ufficio Ambiente al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 14 - Valutazione Previsionale del Clima Acustico

1. Per i nuovi insediamenti o ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino nuove destinazioni d'uso, è fatto obbligo di produrre una **Valutazione Previsionale del Clima Acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 legge 447/95):
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi.
2. La relazione di cui al comma precedente deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 Maggio 1999, N° 534 e deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Ambiente al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 15 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Tutte le nuove costruzioni edilizie, le porzioni aggiuntive derivanti da ampliamenti significativi e le ristrutturazioni di edifici che comportino il cambio di destinazione d'uso devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.
2. In sede d'approvazione del progetto definitivo, va presentata apposita relazione attestante la conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici come determinati dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 Dicembre 1997, N° 4955 e successive modificazioni.
3. Prima del rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi di abitabilità/agibilità/usabilità dovrà essere presentato apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato.

Art. 16 – Presentazione della documentazione d'impatto acustico, clima acustico e requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento Acustico deve essere redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 legge 447/95, secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 Maggio 1999, N° 534.
2. La funzione di verifica e rilascio dei provvedimenti autorizzativi viene esercitata dall'**Ufficio Ambiente comunale**.

TITOLO VI
Attività temporanee**Art. 17 - Definizione**

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni spettacoli che si svolga in aree o siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq A) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dB(A);
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, per quelle tacitamente autorizzate è necessario il rispetto di quanto dettagliato nell'art. 28 del presente Regolamento; la mancanza di autorizzazione presuppone la sospensione dell'attività.

Art. 18 - Cantieri edili

1. Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della Legge N° 447/1995 dovranno svolgersi tra le ore 08:00 e le ore 19:00 dei giorni feriali. Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza per procedure semplificate di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
2. Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge N° 447/1995, il valore massimo d'immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare i limiti di cui alla Tabella 1 dell'art. 29 del presente Regolamento. Per motivi di tutela dell'incolumità e/o di sicurezza è possibile ottenere limiti in deroga superiori facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 25 del presente Regolamento.
3. Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.
4. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite d'immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
5. Nel caso "l'attività rumorosa" di cantiere **superi i 45 giorni consecutivi** è necessaria l'autorizzazione secondo la procedura dettagliata nell'art. 25 del presente regolamento. **(procedure normali)**
6. Nel caso "l'attività rumorosa" di cantiere **non superi i 45 giorni consecutivi** è necessaria l'autorizzazione secondo la procedura dettagliata nell'art. 26 del presente regolamento **(procedure semplificate).**
7. **le manutenzioni interne di durata non superiore a quindici giorni** lavorativi ed **i lavori** di pronto intervento urgenti ed inderogabili **di durata non superiore a cinque giorni** sono tacitamente autorizzati secondo le procedure dettagliate nell'art. 28 del presente regolamento. **(autorizzazione tacita)**

ART. 19 - Manifestazioni

1. Ricadono in questo articolo gli spettacoli e le manifestazioni quali quelle estive, le sportive, le sagre, le feste patronali, di quartiere, di partito ecc. che usano impianti fissi che emettono rumore.
2. **Manifestazioni che operano per più giorni nello stesso territorio**
In considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il responsabile del Settore Ambiente concederà l'autorizzazione in deroga, a seguito di domanda semplificata dettagliata nel successivo art. 27.
3. **Manifestazioni giornaliere - della durata non superiore alle 5 ore, sono consentite senza richiedere l'autorizzazione in deroga, presentando una semplice autocertificazione.**
4. **L'autocertificazione deve contenere:**
 - a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività;
 - b) la data in cui viene svolta l'attività;
 - d) la descrizione sintetica dell'attività;
 - e) la dichiarazione che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto d'immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, così specificato:
 - 80 dB(A) fino alle ore 22.00
 - 70 dB(A) fino alle ore 24.00
 - 65 dB(A) fino alle ore 01.00
 - f) la dichiarazione che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo;
 - g) la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.
5. **Sono consentiti spari e fuochi d'artificio** per le feste patronali o per manifestazioni particolari e/o di quartiere a condizione che venga presentata ed inviata al Settore Ambiente, almeno cinque giorni prima dell'evento, un'autocertificazione nella quale dovrà essere dichiarato:
 - a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante della ditta che esegue gli spari;
 - b) il luogo ed il sito in cui svolge la sparata;
 - c) la data e l'ora in cui svolgono gli spari e per la quale si richiede la deroga;
 - d) la durata in minuti della sparata o delle sparate.

Art. 20 - Luna Park, Circhi Equestri e simili

1. Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park, Circhi Equestri e simili che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio.
2. Per le attività sopra citate è consentito di operare, nella zona ad esse riservata e senza richiesta di autorizzazione in deroga, a condizione che venga presentata semplice autocertificazione con le modalità indicate nel precedente art. 19, comma 4.

TITOLO VII
Attività all'aperto

Art. 21 - Attività di gestione dei servizi ambientali

1. Sono comprese le attività di spazzamento, di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, le attività di manutenzione degli spazi verdi, dei parchi e dei giardini, le attività di manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria ed attività similari.
2. In relazione alla fondamentale importanza dei suddetti servizi il Comune regola orari e modalità di esecuzione delle attività medesime.
3. Non sono oggetto di limitazione, salvo l'adozione delle procedure di contenimento delle immissioni sonore tecnicamente possibili, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione può costituire rischio per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente.

Art. 22 - Attività sportive svolte all'aperto

1. Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi (art. 12, comma 4, Legge Regionale N° 12/1998) aventi carattere regolare e periodico di tipo settimanale (allenamenti e gare) dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse avvengono.
2. Le attività alle quali si riferisce il presente articolo possono essere svolte in deroga presentando una semplice autocertificazione con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 19, comma 4.

Art. 23 - Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona

1. **E' consentito l'uso di macchine operatrici** nei territori di presidio ambientale, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alla classe I, al fine di consentirne un'adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:
 - i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CEE;
 - dovranno comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

Art. 24 – Rumore prodotto dalle campane

1. **L'uso delle campane è consentito all'interno delle consuetudini religiose e di pietà popolare;**
2. Il suono delle campane, per gli scopi indicati al punto 1, è consentito dalle ore 7.00 alle ore 20.00 con l'eccezione del periodo pasquale e natalizio;
3. Gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario dovranno possibilmente rispettare gli orari suddetti e gli stessi dovranno essere limitati alle ore o, al più, alle mezz'ore e non essere ripetuti;
4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve superare i cinque minuti, con l'eccezione di particolari solennità; le presenti disposizioni si applicano anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici e comunque la durata deve sempre essere ispirata a criteri di moderazione.

TITOLO VIII**Istanze, documentazione e procedure, autorizzazione****Art. 25 – Istanze e documentazione***(cantieri che superano i 45 giorni)*

1. **I soggetti, di cui all'art. 18 - comma 5**, interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Ambiente. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
 - a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione dell'attività;
 - c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
 - e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq A) misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - f) l'entità del superamento dei limiti di zona;
 - g) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - h) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - i) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2.000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.
2. I dati di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, Legge 447/1995).

Art. 26 – Istanze e documentazione per procedure semplificate*(cantieri che non superano i 45 giorni)*

I soggetti, di cui all'art. 18 - comma 6, interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di particolari attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Ambiente. Tale istanza, in forma semplificata, deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) descrizione dell'attività;
- c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- d) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A misurata a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
- e) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- f) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione.

Art. 27 – Istanze e documentazione per procedure semplificate relative alle Manifestazioni*(Manifestazioni che si svolgono per più giorni)*

L'istanza semplificata per le manifestazioni di cui al comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento deve contenere la seguente documentazione:

- a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività;
- b) la descrizione sintetica dell'attività;
- c) il numero dei giorni in cui si opera o la periodicità dell'attività;
- d) le date di inizio e di fine attività;
- e) la dichiarazione che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto di immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, così specificato:
 - 80 dB(A) fino alle ore 22.00
 - 70 dB(A) fino alle ore 24.00
 - 65 dB(A) fino alle ore 01.00
- f) la dichiarazione che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo;
- g) la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

Art. 28 - Attività tacitamente autorizzate

Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga:

- a) **le manutenzioni, di cui all'art. 18 – comma 7, all'interno di edifici della durata non superiore a dieci giorni lavorativi** ed alla condizione che i lavori siano svolti nei giorni feriali, che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo e che ne sia data preventiva informazione ai vicini più esposti al rumore;
- b) **tutte quelle attività con caratteristiche occasionali**, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali ad esempio i lavori di giardinaggio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni e l'esercizio di *hobby*; queste attività sono consentite anche il Sabato e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
- c) **i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili di durata non superiore a tre giorni**, adottando comunque gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico. L'urgenza degli interventi esclude i vincoli degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo Regolamento.

Art. 29– Autorizzazione

1. L'autorizzazione sarà emanata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio-assenso"), nei giorni feriali, nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla seguente Tabella 1.

Tabella 1

Fascia oraria	Limite massimo d'immissione in facciata dell'edificio più esposto.
08:00 – 09:00	75,0 dB(A)
09:00 – 12:00	85,0 dB(A)
13:00 – 15:00	75,0 dB(A)
15:00 – 18:00	85,0 dB(A)
18:00 – 19:00	75,0 dB(A)

2. Dovranno comunque essere attivati gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui all'art. 25, comma 1, lettera *h*) e all'art. 2,6 comma 1 lettera *f*) del presente Regolamento; il principio del "silenzio - assenso" decade in caso di attività prevista in zone di classe I o confinanti ad esse.
3. L'Ufficio Ambiente potrà prevedere e/o successivamente richiedere che l'impresa proceda, tramite un proprio Tecnico Competente in Acustica (art. 2, Legge N° 447/1995) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo.

L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica dell'attività temporanea, formulate dal Tecnico Competente, dovranno essere comunicate all'Ufficio Ambiente e tenute disponibili presso il sito ove è gestita l'attività per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti saranno effettuati per un tempo di misura (T m) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.

4. Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente comma 2, non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, l'Ufficio Ambiente provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
5. Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.
6. Copie dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibire al personale incaricato di eseguire controlli.
7. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
8. Per tutte le attività temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale (art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997), a meno che lo richiedano particolari esigenze legate ai luoghi ed alla natura dei rumori.
9. I lavoratori delle attività rumorose temporanee devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ed in particolare delle misure di contenimento acustico di cui al precedente comma 2 e di quelle eventualmente prescritte dall'Ufficio Ambiente ed inserite nel provvedimento autorizzativo.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Sindaco con una ordinanza motivata.
2. Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Il Comune fissa il costo di istruzione delle pratiche autorizzative mediante atto di Giunta Comunale.

Art. 31- Ordinanze contingibili ed urgenti

Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 32 - Responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267, è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente documento il Responsabile dell'Ufficio Ambiente.
2. Il comando dei VV.UU. è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 37.

Art. 33 - Sospensione di attività

1. Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui all'APPENDICE 1 e a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
2. L'ordinanza sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267.
3. Con tale ordinanza il Sindaco può dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca.

Art. 34 - Ordinanza di revoca

1. Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi derogabili stabiliti dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a. alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti dell'APPENDICE 1; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona;
 - b. alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora stabilendo limiti più restrittivi rispetto a quelli massimi derogabili. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - classificazione acustica;
 - livello differenziale;
 - eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - disagio causato alla popolazione.
2. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale, dall'A.R.P.A.L. o dall'A.S.L., il Comune può provvedere, senza preventiva diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:
 - la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
 - la durata del superamento;
 - l'area di destinazione d'uso del territorio;
 - altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - disagio causato alla popolazione.

Art. 35 - Immediata cessazione di attività temporanea

Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, l'Ufficio Ambiente emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

Art. 36 - Presentazione dei risultati delle misure

1. I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati all'Ufficio Ambiente.
2. La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come nell'allegato *D* al D.M. 16 Marzo 1998 e precisamente:
 - a. tipo di attività controllata;
 - b. data, luogo ed ora del rilevamento;
 - c. tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 3), 4) e 5) dell'allegato *D* al D.P.C.M. 16 Marzo 1998;
 - d. strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C.N. 651 del 1979 e N° 804 del 1985;
 - e. valori in Leq A rilevati del rumore residuo all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti tonali e/o impulsive;
 - f. valori in Leq A rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;
 - g. differenza rilevata tra il Leq A del rumore ambientale e Leq A del rumore residuo;
 - h. limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
 - i. valori di Leq A del rumore ambientale rilevato in esterno eventualmente corretto come indicato al punto *e*);
 - j. classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
 - k. limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
 - l. prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
 - m. il giudizio complessivo.
3. La relazione deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

TITOLO X

Sanzioni

Art. 37 - Sanzioni amministrative

1. La competenza amministrativa dell'erogazione della sanzione con relativo iter è strettamente comunale.
2. Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo dai rumori sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10, Legge 447/95 e art. 15, L.R. 12/98), come sintetizzato nella seguente tabella:

INFRAZIONE	SANZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
Mancata presentazione della Valutazione di Impatto acustico e/o Clima acustico	Da € 516,46 a € 3.098,74	Articoli 12, 13 e 14
Mancato rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio dell'attività dell'Impresa	Da € 258,23 a € 1.549,37	Articoli 13 e 14
Mancata presentazione dell'istanza per i cantieri CHE SUPERANO i 45 gg	Da € 1.032,91 a € 10.329,14	Articoli 18, comma 5 e 25
Mancato rispetto delle prescrizioni per i cantieri CHE SUPERANO i 45 gg	Da € 516,46 a € 5.164,57	Articoli 18 e 29
Mancata presentazione dell'istanza per i cantieri CHE NON SUPERANO i 45 gg	Da € 516,46 a € 3.098,74	Articoli 18, comma 6 e 26
Mancato rispetto delle prescrizioni per i cantieri CHE NON SUPERANO i 45 gg	Da € 258,23 a € 1.549,37	Articoli 18 e 29
Mancata presentazione dell'istanza per le manifestazioni che durano più giorni	Da € 258,23 a € 1.549,37	Articoli 19, comma 2 e 27
Mancato rispetto delle prescrizioni per le manifestazioni che durano più giorni	Da € 258,23 a € 1.549,37	Articolo 27

Mancata presentazione dell'autocertificazione per le manifestazioni che durano un giorno, Luna Park , Circhi equestri, attività sportive e simili	Da € 258,23 a € 516,46	Articoli 19, commi 3 e 4, 20 e 22
Mancato rispetto dei limiti per le manifestazioni che durano un giorno, Luna Park , Circhi equestri, attività sportive e simili	Da € 258,23 a € 516,46	Articoli 19
Mancato rispetto dei limiti e degli orari per le attività tacitamente autorizzate	Da € 258,23 a € 516,46	Articoli 18 e 28
Supero dei limiti di emissione o di immissione	Da € 516,46 a € 5.164,57	Legge 447/95, art.10, comma 2 (come modificato da L. 426/98); L.R. 12/98, rt. 15, comma 1, lett. <i>a</i>)
Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione	Da € 1.032,91 a € 10.329,14	L.R. 12/98, art. 15, comma 1, lett. <i>b</i>)
Violazione delle disposizioni emanate (anche da Regione, Provincia e Comune) in attuazione della Legge 447/95	Da € 258,23 a € 10.329,14	Legge 447/95, art. 10, comma 3
Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento delle Imprese o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla Classificazione Acustica	Da € 516,46 a € 3.098,74	L.R. 12/98, art. 15, comma 1, lett. <i>c</i>); art. 11 del presente Regolamento
Supero dei limiti individuati nei Regolamenti comunali, fatti naturalmente salvi i casi di deroga autorizzati	Da € 258,23 a € 1.549,37	L.R. 12/98, art. 15, comma 1, lett. <i>d</i>)

APPENDICI

APPENDICE 1 - Valori limite

Classificazione acustica	Valori limite [dB(A)]			
	Periodo diurno		Periodo notturno	
	immissione	emissione	immissione	emissione
Classe I (verde) – <i>Aree particolarmente protette</i>	50	45	40	35
Classe II (giallo) – <i>Aree prevalentemente residenziali</i>	55	50	45	40
Classe III (arancione) - <i>Aree di tipo misto</i>	60	55	50	45
Classe IV (rosso) – <i>Aree di intensa attività umana</i>	65	60	55	50
Classe V (viola) – <i>Aree prevalentemente industriali</i>	70	65	60	55
Classe VI (blu) – <i>Aree esclusivamente industriali</i>	70	65	70	65

APPENDICE 2 - Valori di qualità
(riferiti alle immissioni)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Tempi di riferimento	
	<u>Diurno</u> <u>(06:00 - 22:00)</u>	<u>notturno</u> <u>(22:00 - 06:00)</u>
Classe I – <i>aree particolarmente protette</i>	47	37
Classe II – <i>aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
Classe III – <i>aree di tipo misto</i>	57	47
Classe IV – <i>aree di intensa attività umana</i>	62	52
Classe V – <i>aree prevalentemente industriali</i>	67	57
Classe VI – <i>aree esclusivamente industriali</i>	70	70